

ACCORDO SUL MANTENIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ARTICOLI 17, 18 E 12 DEL CCNI – AGENZIA DELLE ENTRATE) CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVAZIONE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI

Il giorno 8 maggio 2009 si sono riuniti la parte pubblica della Direzione Regionale, i rappresentanti regionali e territoriali di Pordenone delle OO.SS. e le RSU degli Uffici di Maniago e Pordenone per trasfondere nel concreto – con riferimento in particolare alla Direzione provinciale di Pordenone di imminente attivazione – i principi dettati dall'accordo quadro nazionale del 24 aprile 2009 - lettera C, in merito alla gestione transitoria delle posizioni organizzative (articoli 17, 18 e 12 del CCNI).

Dopo ampia discussione, in ossequio ai richiamati principi, sono stati ribaditi alcuni punti cardine che sottenderanno, nel periodo di gestione transitoria previsto dall'accordo quadro (lettera C, punto 1), il processo di attivazione delle Direzioni provinciali in regione. Ciò, comunque, avverrà sempre previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello regionale e territoriale.

Viene preliminarmente stabilito che le posizioni organizzative, in precedenza conferite, vengano mantenute solo nell'ipotesi in cui, pur intervenuto il mutamento organizzativo, perdurino quei compiti di responsabilità e di coordinamento funzionalmente connessi a tali posizioni.

I funzionari, che attualmente ricoprono presso gli uffici locali le posizioni ex art. 17, potranno – in occasione della soppressione di detti uffici connessa all'attivazione della relativa Direzione provinciale – essere preposti, nell'ambito delle nuove strutture operative, alla gestione di unità organizzative (ad esempio: ufficio territoriale di livello non dirigenziale, area non dirigenziale dell'ufficio controlli) diverse da quelle preesistenti negli uffici cessati, ovvero essere destinati ad uffici locali ubicati in altre province, che permettano loro di mantenere un incarico simile a quello fin lì ricoperto (capo area servizi, capo area controllo).

In caso di mobilità e sempre con riferimento alle sole posizioni organizzative ex art. 17, trovano applicazione le iniziative di incentivazione di cui all'accordo nazionale dell'11 gennaio 2008.

Per il mantenimento delle posizioni ex artt. 18 e 12, vengono assunti a riferimento, nelle condizioni speciali di transitorietà della gestione degli incarichi organizzativi, i requisiti dimensionali previsti nell'allegato B al CCNI – Agenzia

delle Entrate e nel successivo accordo nazionale del 7 marzo 2007, nonché il budget in precedenza assegnato.

Qualora la mobilità del personale, che avverrà solo su base volontaria - così come stabilito dall'accordo nazionale del 24 aprile 2009 e poi correttamente confermato dall'accordo regionale del 29 aprile 2009 - non permetta il mantenimento di una o più posizioni organizzative ex art. 18 nell'ambito della sede della Direzione non ubicata nel capoluogo ed implichi lo spostamento sufficientemente significativo di risorse, compreso/i il/i funzionario/i titolare/i della sopraddetta non mantenuta posizione organizzativa ex art. 18, l'amministrazione manterrà in capo a questi la posizione organizzativa, già ricoperta, presso la sede del capoluogo di provincia.

Pordenone, 8 maggio 2009

PER LA PARTE PUBBLICA:

dott. TORRETTA (<i>firmato</i>)
dott. ROBBA (<i>firmato</i>)

PER LA PARTE SINDACALE:

CGIL FP (<i>firmato</i>)
CISL FPS (<i>firmato</i>)
UIL/PA (<i>assente</i>)
FED. CONFESAL-SALFI (<i>firmato</i>)
RDB/PI CUB (<i>firmato</i>)
RSU PORDENONE (<i>firmato</i>)
RSU MANIAGO (<i>firmato</i>)